


9

cc. 15 + cop.

Verbale

della seduta 9 Marzo 1914



VERBALE

della seduta del 9 marzo
1914

Presiede il Comm. Magaldi. Sono presenti
1 Commissari Comm. Verardo, Comm. Scodnik, Prof.
Rubini, Conte Carafa, Prof. Michel: assistono
l'Avv. G. Tedeschi e il Sig. T. Berton, segretari.

La seduta si inizia con la lettura di al-
cuni esempi preparati dal Prof. Michel, per in-
carico della Commissione, sull'assicurazione de-
gli impiegati, esempi i quali valgono a dimo^{str}a-
re come, anche se gli impiegati venissero assun-
ti a 25 anni, facessero rapida carriera e rimaness^{er}
e in servizio fino al 60° anno di età, l'as-
sicurazione nei limiti del 10% dello stipendio,
riuscirebbe insufficiente a garantire sia pure
un modestissimo trattamento di quiescenza.

Il Presidente osserva che gli impiegati
possono, a termine del regolamento, rimanere in
servizio fino al 65° anno e che quindi, calco-
lando a tale età il limite dell'assicurazione, si
dovrebbero ottenere risultati un po' meno me-
schini.

Il Dott. Rubini osserva che se effettivamen-
te il Regolamento dà la possibilità di ottene-
re un contratto di impiego fino al 65° anno

di età, normalmente dovrà però verificarsi nell'interesse dell'Istituto la cessazione dal servizio in età meno avanzata e trova quindi che i calcoli del Prof. Michel rispondono alla media probabile.

Osserva che se i contratti di assicurazione dovessero aver termine al 65° anno ed i contratti d'impiego dovessero cessare qualche anno prima, vi sarebbe un periodo criticissimo per gli impiegati nel quale si troverebbero senza stipendio, senza l'aiuto proveniente dall'assicurazione ed anzi con l'onere dei pagamenti dei premi.

Avviene in proposito una larga discussione alla quale partecipano tutti i Commissari ed il Presidente la riassume dando incarico al Prof. Michel di prospettare, per la prossima riunione, nuovi esempi prendendo a base un premio del 15% dello stipendio e calcolando per alcuni il termine di scadenza del contratto di assicurazione all'età massima di 65 anni.

La Commissione quindi passa alla discussione degli articoli 19 al 24 dello schema del regolamento concordato fra il Presidente e il Comm. Verardo che con lievi modificazioni di forma, vengono approvati nella seguente dizione:

ARTICOLO 19 - Il servizio può cessare, ol-



3)

tre che nei casi di non rinnovazione o di rescissione del contratto d'impiego, per dimissioni le quali possono essere volontarie o dichiarate d'ufficio.

ARTICOLO 20 = Le dimissioni date volontariamente dall'impiegato devono essere scritte e non hanno valore nè effetto fino a quando non siano state accettate dal Consiglio di Amministrazione.

L'accettazione delle dimissioni è deliberata, normalmente, entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

ARTICOLO 21 = Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può dichiarare dimissionario l'impiegato che abbia perduto la cittadinanza italiana, che rimanga assente dall'ufficio, senza giustificato motivo, per un tempo superiore a 8 giorni, o non riassuma servizio in casi di congedo, nel termine stabilito.

L'impiegato dimissionario, o dichiarato tale, non potrà in nessun caso essere riammesso in servizio.

ARTICOLO 22 = Devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione coloro che sono investiti delle

funzioni:

di Cassiere

di Controllore

di Fiduciario del Cassiere

di Economo

di Distributore della Corrispondenza.

Devono inoltre prestare cauzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, gli impiegati ai quali siano affidate attribuzioni che impertino determinate responsabilità.

ARTICOLO 23 - Quando la cauzione sia data in titoli, questi, se sono al portatore, devono essere custoditi nella Cassa dell'Istituto; se sono nominativi devono contenere l'annotazione di vincolo a favore dell'Istituto.

Potrà essere consentita la sostituzione parziale o integrale dei titoli costituenti la cauzione con altri titoli ammessi dal Consiglio di Amministrazione, purchè rimanga inalterato il valore della cauzione.

ARTICOLO 24 - La cauzione deve essere prestata prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta e deve essere aumentata nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

L'impiegato che dà cauzione deve con essa

rispondere non solo dell'opera propria, ma anche di quella delle persone della cui opera si serve, salvo le responsabilità personali di ciascuno. -

Sull'articolo 25 e precisamente sulla parte che riguarda il termine di restituzione delle cauzioni, il Prof. Rabini osserva che un impiegato con cauzione, non ottenendo la rinnovazione del contratto d'impiego, si troverebbe per 6 mesi nell'impossibilità di procurarsi un impiego analogo per la mancanza della cauzione ed esprime l'opportunità che detta cauzione possa essere svincolata al più presto.

Il Comm. Verardo ritiene necessario che l'Amministrazione abbia un certo periodo di tempo per espletare tutte le operazioni di controllo necessario a liberare la cauzione: crede del resto che la preoccupazione del Prof. Rabini sia eccessiva data la facilità con cui un impiegato può costituirsi una cauzione.

Il Prof. Michel osserva che sarebbe opportuno indicare i tipi di titoli che dovrebbero costituire le cauzioni, ma in seguito ad osservazione del Comm. Verardo, il quale fa presente che è meglio riferirsi volta per volta allo stato del momento del mercato finanziario, l'art. 25 viene

6)

approvato nella seguente formula:

"I titoli costituenti la cauzione sono restituiti non oltre sei mesi dalla data del verbale di consegna delle casse, dei valori, dei titoli o degli oggetti che formano argomento di rendiconto, e negli altri casi dalla cessazione del rispettivo impiego.

Lo svincolo totale o parziale della cauzione che deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può essere sospeso quando l'Istituto abbia ragioni da far valere verso l'impiegato."

Sull'articolo 26 il Prof. Rubini osserva che, contrariamente a quanto era stato stabilito nel progetto preparato coi colleghi Michel e Carafa, l'indennità ai funzionari che devono prestare cauzione non viene estesa al Cassiere, al Controllore ed al fiduciario di Cassa.

Il Comm. Verardo fa presente che l'indennità contemplata nell'art. 26 ha lo scopo di agevolare gli impiegati che dovessero ricorrere a terzi pel deposito cauzionale, ma ritiene che debba negarsi qualsiasi concorso dell'Istituto alla costituzione delle cauzioni del Cassiere, del Controllore e del Fiduciario di Cassa.

Ritenuto però che detti funzionari non han-

no una carriera speciale nel quadro organico sia perchè l'onore della cauzione è implicito alle funzioni di cassiere, controllore ecc., sia perchè la prima condizione che deve richiedersi a tali funzionari è l'agiatezza e quindi deve escludersi che possano aver bisogno di aiuto per provvedersi la cauzione, l'Amministrazione potrebbe considerare se sia il caso di corrispondere loro un'indennità di carica.

In base alle osservazioni del Prof. Rubini e del Comm. Verardo, su proposta del Presidente, si stabilisce quindi di aggiungere all'art. 3 il seguente capoverso:

"Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può consentire la corresponsione di un assegno fisso speciale a favore degli impiegati che sono investiti delle dette mansioni", e si approva quindi l'art. 26 nella seguente formula:

ARTICOLO 26 - Agli impiegati obbligati a dare cauzione, esclusi coloro che hanno funzioni di Cassiere, di Controllore e di Fiduciario del Cassiere, può essere corrisposta, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, una indennità annuale, non superiore però al due e mezzo per cento sull'ammontare della cauzione.

Si approvano quindi con lievi modificazioni

di forma gli art. 27 e 28 nei seguenti termini:

ARTICOLO 27 - La posizione gerarchica degli impiegati è determinata dal grado; nello stesso grado dalla classe; nella stessa classe dalla data della promozione; a parità di classe e di data di promozione, dalla anzianità.

Quando anche l'ultimo aumento di stipendio sia avvenuto in uno stesso giorno, la posizione gerarchica è determinata dalla data dell'ammis-
sione nell'impiego, e quando questa sia contemporanea, dalla età.

ARTICOLO 28 - Il grado di Ispettore compartimentale è equiparato al grado di Capo Ufficio; quello di Ispettore centrale al grado di Vice Capo Ufficio; quello di Ispettore aggiunto al grado di Segretario.

Sull'articolo 29 il Comm. Verardo prospetta l'opportunità di determinare se la ritenuta per l'assicurazione debba esser fatta sullo stipendio netto o lordo.

Il Conte Carafa trova opportuno che la cosa sia precisata, tanto più che l'Amministrazione ha già ritenuto nello scorso febbraio il 5% dello stipendio lordo degli impiegati che avevano già sottoscritto la proposta di assicurazione.

Il Prof. Rubini indica le ragioni per le quali la Direzione Generale è venuta nella determinazione di far eseguire la ritenuta del 5 % sugli stipendi.

Comunicato al personale dal Direttore Generale mediante ordine di servizio le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in argomento, gli impiegati, nella gran maggioranza, prevedono a sottoscrivere in relazione le proposte di assicurazione, ma quasi tutti fecero riserve e prospettarono quesiti che devono essere risolti dagli organi competenti, e che obbligarono a ritardare l'emissione delle polizze. Allo scopo che gli impiegati non dovessero rimanere gravati in una volta di parecchie mensualità di premi relativi all'assicurazione proposta, la Direzione ha disposto che la trattenuta del 5 % sullo stipendio (la quale costituisce un accreditamento a favore dell'impiegato, salvo regolarizzazione al momento dell'emissione della polizza) venisse fatta a decorrere dal mese di sottoscrizione della proposta. La trattenuta fu fatta sullo stipendio lordo, non sembrando che vi possa esser dubbio al riguardo.

Il Com. Verardo propone di precisare nell'articolo 29 che la trattenuta per l'assicurazione deve esser fatta sullo stipendio lordo, ma il Presidente osserva che tale dichiarazione possa

ritenersi superflua; osservando ancora che la ritenuta sullo stipendio lordo fa, d'altra parte, godere all'impiegato di un maggior concorso proporzionale da parte dell'Istituto.

Sempre sull'art. 29 il Prof. Rubini osserva che sarebbe utile affermare che il lavoro straordinario debba farsi non in continuazione all'orario normale d'ufficio.

Il Presidente risponde che tale significato ha la frase: in ore estranee, contenuta nell'articolo stesso e non crede quindi necessaria la modificazione.

Il Comm. Scodnik vorrebbe dare al Direttore Generale la facoltà di affidare, senza bisogno di interpellare il Consiglio, incarichi di lavori straordinari a singoli funzionari e quindi di compensarli.

Il Presidente ricorda come la Commissione, con le disposizioni concretate, ha voluto rendere assolutamente eccezionale la prestazione d'opera per lavoro straordinario: ritiene quindi non debbano farsi eccezioni e propone che l'articolo non sia modificato; il Direttore Generale può sempre valersi dell'opera dei singoli impiegati, anche in ore estranee a quelle di ufficio, e può compensarli, qualora la entità del lavoro lo richieda, mediante speciali gratificazioni.

Il Comm. Verardo si associa alle conclusioni del Presidente e dopo altre osservazioni del Conte Carafa e del Prof. Michel l'articolo viene approvato nella seguente formula:

ARTICOLO 29 - Tutto il personale è retribuito a norma del quadro, delle categorie, delle qualifiche e degli stipendi di cui all'art. 28 dello Statuto.

Gli stipendi sono corrisposti posticipatamente e mensilmente, previa ritenuta della quota di premio per l'assicurazione, a norma dell'art. 10 della Legge.

Quando, in casi eccezionali o per lavori urgenti, sia necessario fare eseguire agli impiegati lavori in ore estranee a quelle normali d'ufficio, il Consiglio di Amministrazione, nell'autorizzare il lavoro straordinario, sopra proposta del Direttore Generale, ne determina la durata e la retribuzione, la quale deve essere commisurata ad ore, per il personale d'ordine, ed avere carattere di gratificazione, per il personale di concetto.

L'ARTICOLO 30 viene approvato senza discussione nei seguenti termini:

ARTICOLO 30 - Gli impiegati di concetto col grado da segretario a capo ufficio e tutti gli Ispettori, quando sono trasferiti e inviati in missione fuori della loro residenza, ricevono, per i viaggi in ferrovia, il rimborso del biglietto di prima classe, quando non sia ammessa la concessione di una tessera di abbonamento ferroviario. Per i viaggi su vie ordinarie si rimborsa la spesa effettiva occorsa.

Gli impiegati di concetto col grado inferiore a quello di segretario e gli impiegati d'ordine ricevono per i viaggi in ferrovia il rimborso del biglietto di seconda classe e per i viaggi su vie ordinarie il rimborso della spesa effettiva occorsa.

Nei viaggi su vie ordinarie gli impiegati e gli ispettori devono valersi dei mezzi di trasporto di uso pubblico.

L'ammontare del rimborso delle spese di soggiorno, quando gli impiegati predetti sono ~~xxxx~~ inviati in missione, non può superare L. 20 al giorno, con pernottazione fuori residenza, e L. 12 senza pernottazione agli Ispettori Compartimentali e Centrali, ai Capi Ufficio e ai Vice Capi Ufficio; L. 15 al giorno, con pernottazione fuori residenza e L. 10 senza pernottazione agli Ispettori aggiunti e agli altri impiegati dell'Istituto delle due categorie.



Sull'articolo 31 il Conte Carafa osserva che sarebbe opportuno limitare la maggiore indennità ai Capi Uffici o ai Vice-Capi, in considerazione del fatto che questi viaggiano raramente e che quindi sopportano spese eccezionali che non devono incontrare quelli che viaggiano abitualmente.

Il Comm. Scodnik concorda nell'osservazione del Conte Carafa che, in massima, riconosce giusta. Ritiene però opportuno in casi speciali (missioni) che gli Ispettori Compartimentali possano avere anche l'indennità di L. 25.-

La Commissione in base alle osservazioni del Comm. Scodnik approva l'articolo 31 nella seguente formula:

ARTICOLO 31 - Il Direttore Generale, può consentire, quando ricorrano circostanze speciali, che la misura massima delle spese di soggiorno, per gli impiegati con stipendio da L. 7.000 in sopra sia portata a L. 25.

Sull'articolo 32 il Conte Carafa dimostra l'opportunità che in caso di missioni di lunga durata, l'indennità di soggiorno venga limitata e semprechè il funzionario sia preavvisato dell'eventuale durata della missione stessa.

Il Comm. Scodnik ritiene che l'articolo

32 sia redatto in modo da lasciare al Direttore Generale, ampia facoltà di limitare eventualmente l'indennità stessa.

La Commissione però decide di approvare l'art. 32 nei seguenti termini:

ARTICOLO 32 - Gli impiegati e gli Ispettori che si recano in missione, devono, al compimento di essa, presentare al Direttore Generale la tabella delle spese che hanno incontrate, con la relativa documentazione.

Gli impiegati e gli ispettori che si recano in missione, possono chiedere ed ottenere una anticipazione nella misura non superiore ai due terzi della spesa presunta occorrente. Da poi incarico al Comm. Scodnik ed al Conte Carafa di presentare, nella prossima riunione, un articolo 30 bis affermando il principio di una riduzione dei massimi fissati per le spese di soggiorno, avuto riguardo alla durata della missione.

Sull'articolo 33 il Conte Carafa chiede al Presidente se con detto articolo s'intende che gli impiegati possono occupare cariche pubbliche o elettive. Il Presidente dichiara che le incompatibilità non specificate nell'articolo in discussione debbono intendersi escluse. Il Conte Carafa osserva ancora che sarebbe opportuno escludere gli impie-

gati dell'Istituto dalle cariche di amministratori di società che abbiano interessi contrari all'Istituto e, in genere, di Compagnie esercenti qualunque ramo di Assicurazioni.

La Commissione trova giuste le osservazioni del Conte Carafa e prega il Presidente di formulare un nuovo articolo 33 che comprenda tali incompatibilità, specie in riferimento agli articoli 39 - 40 dello schema compilato dai Capi Uffici.

Dopo breve discussione alla quale partecipano il Prof. Rubini e il Comm. Verardo l'articolo 34 viene approvato nella seguente formula:

ARTICOLO 34 - Non potranno essere addetti contemporaneamente allo stesso ufficio con rapporti gerarchici o a uffici diversi dell'Istituto che abbiano tra loro rapporti di dipendenza o di controllo, impiegati che siano fra loro parenti o affini in primo o secondo grado in linea diretta o collaterale."

La seduta è quindi sciolta e rinviata a mercoledì 11 marzo alle ore 9.30.

